

"Associazione Formazione Lavoro e Sociale APS-ETS"

C. F. 97334710825

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 15 aprile 2019, alle ore 18,00 giusta regolare convocazione, si è riunita, in prima convocazione, presso la sede di Palermo via Donizetti n.12 l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. MODIFICA DELLO STATUTO

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente e Rappresentante Legale Vitale Vito che dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea, il socio Lombino Nicolò. Il Presidente dopo avere constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente passa ad illustrare il punto all'ordine del giorno precisando che in occasione della prossima richiesta di iscrizione nell'albo regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Siciliana è necessario procedere alla modifica dello statuto in base alla normativa del Dlgs 117/2017 e s.m.i. Interviene il segretario Lombino Nicolò che legge e commenta il nuovo statuto con particolare riguardo agli articoli oggetto della modifica. Dopo ampio dibattito, l'Assemblea si dichiara soddisfatta delle variazioni apportate e approva all'unanimità il nuovo statuto. L'assemblea dà mandato al Presidente che delega il socio Vitale Francesco Pietro di provvedere alla registrazione del nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate con richiesta di esenzione di tassa di registro e di bollo secondo quanto previsto dall'articolo 82 del Dlgs 117/2017 così come modificato dal Decreto legislativo del 03/08/2018 n. 105 articolo 26. Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20.00 dello stesso giorno previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

PALERMO 15 aprile 2019

Il Segretario

Lombino Nicolò

Il Presidente

Vitale Vito

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
REGISTRATO IL 14-04-2019 AL N. 480 SERIE 3
PAGATE € esente
DI CUI € _____ PER TRASCRIZIONE _____
p. IL DIRETTORE UFFICIO TERRITORIALE
(Rosanna Farinella)*
Firma su delega del Direttore Provinciale



Associazione Formazione Lavoro e Sociale (AFOLS) O.N.L.U.S.

Ente morale (DPR 18-12-1972 n°1160)

SEDE NAZIONALE

Sede legale: Via Altarello 206/g 90135 Palermo

Il giorno 09/04/2018 alle ore 9.30 presso il locale sito in Palermo, via Altarello 206/g sono presenti i Signori:

Scamardi Sergio, Vitale Francesco Pietro, Scamardi Siria, Marino Sergio, Cannatella Giuseppe, Vitale Vito, per costituire l'Associazione Formazione Lavoro e Sociale (AFOLS) O.N.L.U.S.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FORMAZIONE LAVORO E SOCIALE (AFOLS) O.N.L.U.S.

DENOMINAZIONE

Art.1) E' costituita una libera Associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata Associazione Formazione Lavoro e Sociale O.N.L.U.S. brevius AFOLS. La stessa avrà come segno distintivo il logo come di seguito descritto: il logo ha forma quadrata con gli spigoli smussati e sfondo bianco, al centro la figura di tre uomini in giacca e cravatta avvolti da due cerchi orbitali, caratterizzano lo scopo sociale dell'Associazione, sotto ai piedi la scritta O.N.L.U.S e sopra le teste la scritta AFOLS, il tutto è circoscritto da tre strisce dello stesso colore della bandiera Italiana dove all'interno della striscia bianca, in alto frontale, vi è la scritta "Associazione", a destra "Formazione", in basso "Lavoro", a sinistra "e Sociale", le scritte saranno tutte di colore azzurro e i cerchi di colore d'orato.

SEDE

Art.2) L'Associazione ha sede in Palermo via Altarello 206/g

SCOPO

Art.3) L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, Protezione Civile, prevenzione e lotta contro gli incendi, sicurezza, primo soccorso sanitario e formazione, svolge le proprie attività nei seguenti ambiti:

1. CULTURALE

- Svolge compiti di mutua assistenza a favore degli iscritti e compie ogni atto ed utile iniziativa che possa comunque facilitare o favorire il raggiungimento degli scopi dell'Associazione,
- Collabora con gli uffici Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali della Protezione Civile per la realizzazione delle linee guida inerenti la prevenzione dei rischi e la formazione di colonna mobile per interventi di protezione Civile, collaborando anche con altre Associazioni e soggetti aventi i suoi stessi fini statuari.

2. DIDATTICO - ADDESTRATIVO

- Organizza e svolge corsi di protezione Civile e di primo soccorso per la popolazione e per il personale dell'Associazione;
- Organizza e svolge corsi sulla "sicurezza" presso le scuole primarie e secondarie avvalendosi di personale iscritto all'Associazione e di professionisti convenzionati con la

STATUTO

Associazione Formazione Lavoro e Sociale APS - ETS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore avente la seguente *denominazione*: "**Associazione Formazione Lavoro e Sociale APS - ETS**". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale con *sede legale* nel Comune di Palermo via Donizetti n.12 (90134) e con *durata illimitata*. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Oltre la sede legale, l'Associazione può avere una o più sedi di rappresentanza. Le riunioni degli organi statutari si possono fare anche in locali esterni alla sede dell'associazione. L'associazione opera nel territorio della Regione Sicilia e può istituire sedi o distaccamenti in altri comuni o realtà territoriali ed in altre regioni del territorio nazionale. La denominazione sociale contiene l'indicazione di ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione Formazione Lavoro e Sociale (il cui acronimo è AFOLS e il cui Logo è allegato al presente statuto) APS-ETS è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Dlgs n. 117 del 3 luglio 2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 2

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri soci* o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Nello specifico si occuperà dell'organizzazione e gestione di corsi, per la formazione dei soci, relativi alle attività da svolgere.

- n) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Nello specifico si occuperà dell'organizzazione e della gestione di corsi base per l'avvio allo sport dilettantistico

- o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Nello specifico si occuperà di attivare il "banco alimentare".

- p) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Nello specifico si occuperà dello svolgimento delle attività previste dall'art. 3 della legge n. 225 del 24/02/1992, dal D.P.R. n. 194 dell'08/02/2001 e s.m.i. ed anche di tutte le attività di esercitazione, di formazione ed informazione che si rendessero utili a migliorare le conoscenze e le capacità di intervento.

In particolare: svolge attività di monitoraggio e di soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali; organizza esercitazioni mettendo in pratica le varie tecniche di evacuazione per il raggiungimento del "luogo sicuro".

- q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per la realizzazione delle suddette attività, l'Associazione farà riferimento all'applicazione di tutte le specifiche leggi agevolative di settore ed a quelle formative e lavorative.

Tutte le suddette attività non hanno il carattere sostitutivo di quelle di competenza degli Enti pubblici e saranno svolte nei limiti previsti dalla legislazione vigente

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli soci* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli soci)

Il *numero* degli soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

IL Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Consiglio Direttivo, nel libro dei soci.

IL Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio dei Probi Viri, che delibera sulle domande non accolte.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Ci sono tre categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 **(Diritti e obblighi dei soci)**

I soci hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
- votare in assemblea purchè iscritti da almeno due mesi nel libro dei soci.

I soci hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

ART. 5 (Perdita della qualifica di Socio)

La qualifica di Socio si perde per decesso, *recesso* o *esclusione*.

Può essere escluso dall'associazione il socio che:

- contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali,
- arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione,
- per morosità riguardo il versamento della quota associativa o di altri contributi, deliberati questi ultimi, dall'assemblea.

Il socio può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio dei Probi Viri (eletto dall'assemblea) con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente con notifica all'associato. E' ammessa la possibilità di proporre appello entro 30 gg all'assemblea. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo eventuale;
- L'Organo di revisione eventuale;
- Il Consiglio dei Probi Viri

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 2 mesi, nel libro dei soci.

Ciascun socio ha *un voto*.

Ciascun socio può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro socio mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio di esercizio mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e

l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, tel., whatsapp, spedita al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo dei soci.

In casi straordinari di particolare urgenza, la comunicazione di convocazione può avvenire cinque gg prima della data fissata. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- *nomina e revoca i componenti degli organi sociali* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi sociali*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (**tre se il numero dei soci è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento**).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della maggioranza (metà più uno dei soci) degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione*, da tenersi anche nello stesso giorno qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (Oppure, in assenza di questi, da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri soci. Di esso fanno parte: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consigliere.

Dura in carica per cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili e possono essere rieletti per n. tre mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati per Legge o per Statuto all'Assemblea o ad altri organi sociali;

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- deliberare le azioni disciplinari (proposte dal Consiglio dei Probi Viri) nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione;

Il Consiglio decade quando viene a mancare contemporaneamente la metà più uno dei componenti: in questo caso occorre eleggerne uno nuovo. La cessazione di uno dei componenti del Consiglio comporta la nomina di un sostituto da parte del Consiglio Direttivo che procederà alla nomina del socio risultato primo dei non eletti nelle precedenti elezioni del C.D.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente*: sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Cura e controlla la tenuta regolare dei libri e registri dell'Associazione (ad es. libro verbali assemblee, libro aderenti all'Associazione etc.).

Il *Segretario*: svolge le funzioni di verbalizzazione di tutte le adunanze degli organi dell'Associazione: Assemblea e Consiglio Direttivo. Coadiuvando l'operato del Presidente nell'esplicazione delle attività di ordinaria amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Sostituisce il Presidente in caso di assenza o d'impedimento contemporaneo di questi e del Vice Presidente.

Il *Tesoriere*: cura la gestione della cassa dell'associazione tenendone idoneamente la contabilità e facendo le verifiche. Controlla la tenuta dei libri contabili e predispone contabilmente le bozze dei bilanci consuntivo e preventivo. Redige una relazione sulla gestione economica dell'associazione da sottoporre all'assemblea.

Il *Consigliere*: svolge compiti di collaborazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo.

ART. 11 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, ovvero nei casi previsti dall'articolo 30 del Dlgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo

- *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- *vigila* sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- *esercita compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo

ART. 12 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nei casi previsti dall'art. 31 del Dlgs 117/2017

ART. 13 **(Probi Viri)**

Il Consiglio dei Probi Viri è eletto dall'Assemblea. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti che eleggono un Presidente al proprio interno. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Decidono su tutte le eventuali controversie tra i soci o tra i soci e gli organismi dell'associazione e la loro decisione è insindacabile. La carica di componente del Consiglio dei Probi Viri è incompatibile con altri incarichi. I provvedimenti disciplinari, deliberati dal Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio dei Probi Viri, sono: Richiamo; Deplorazione; Esclusione

ART. 14 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Dlgs. 117/2017 ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 16 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/2017, usufruendo di meccanismi assicurativi semplificati, con polizze numeriche anche collettive.

ART. 21 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri soci*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione deciso dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio secondo quanto previsto dall'art. 9 del Dlgs 117/2017.

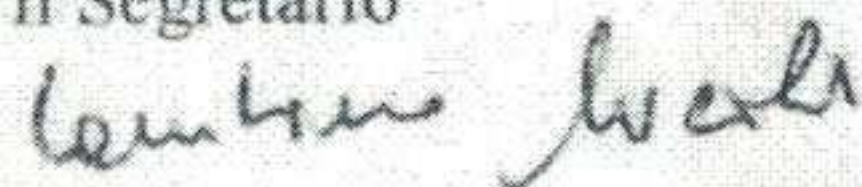
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri soci.

ART. 23 (Rinvio)

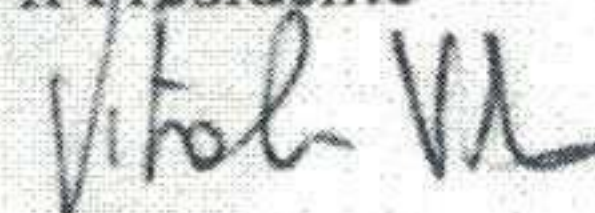
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Palermo 15 aprile 2019

Il Segretario



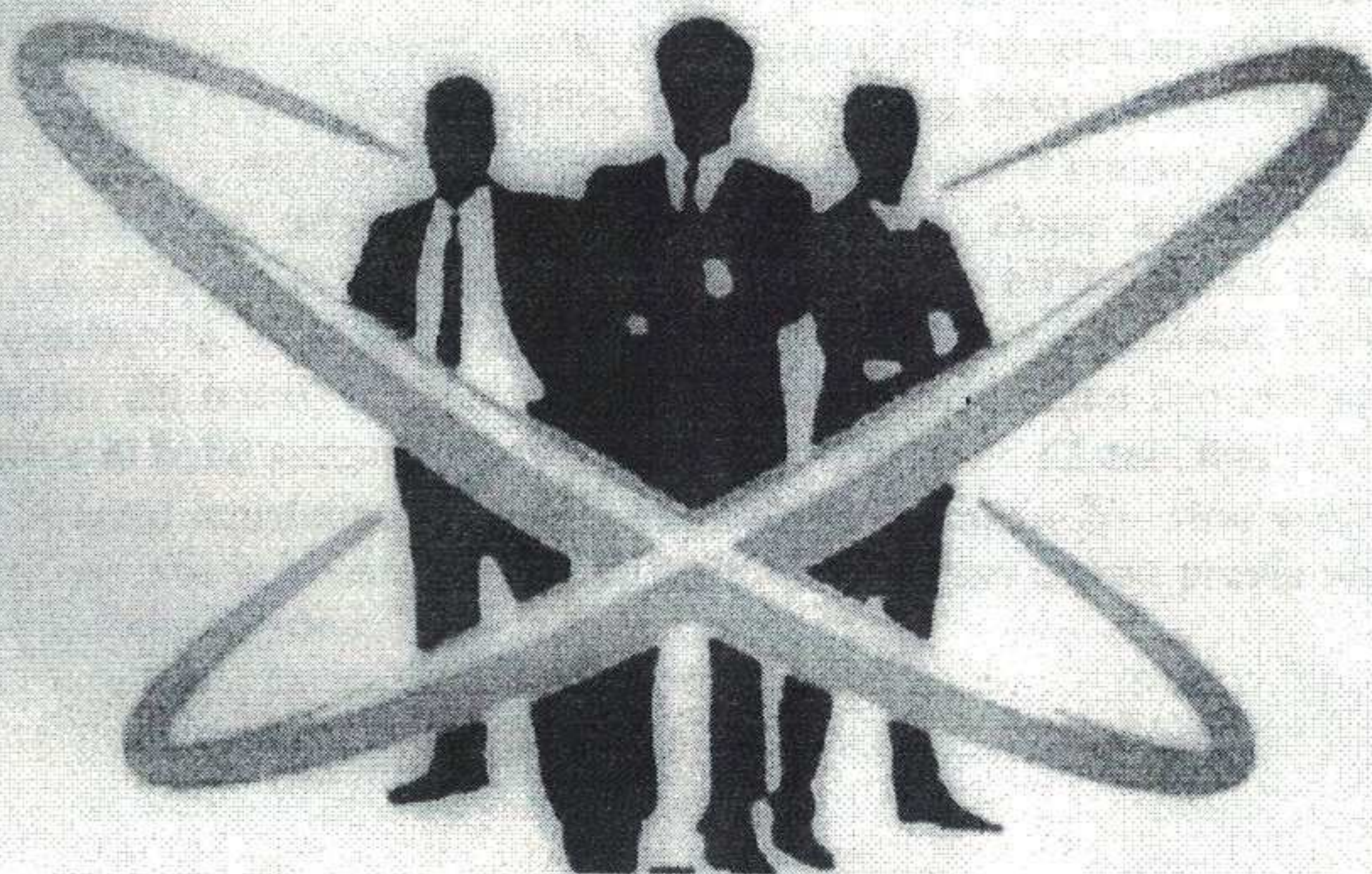
Il Presidente



E SOCIALE

ASSOCIAZIONE

AFOLS

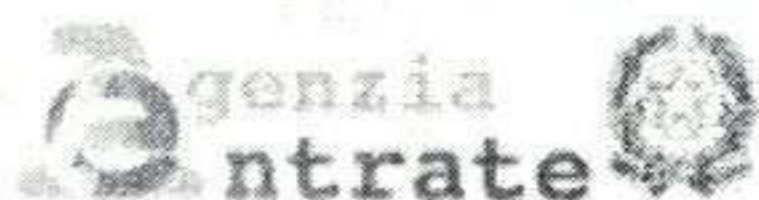


APS - ETS

FORMAZIONE

LAVORO

Vitali V4



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

97334710825

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE LAVORO E SOCIALE

TIPO ATTIVITÀ

949960 - ORGANIZZAZIONI PER PROMOZIONE E DIFESA DI ANIMALI E AMBIENTE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA GAETANO DONIZETTI 12

C.A.P.

90134

COMUNE

PALERMO

PROV.

PA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

VTLVTI53R02G273A

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

VITALE VITO

DATA 08/04/2019

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO

(7) Firma



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT PALERMO 2